Orientamenti preliminari Assirevi in tema di IFRS (OPI n. 9)

Trattamento contabile dei finanziamenti e delle garanzie infragruppo nei bilanci separati

In sede di prima redazione di bilanci redatti secondo principi IFRS sono sorti aspetti applicativi di non facile, né univoca soluzione.

Assirevi, pertanto, non può ignorare che: (i) esistono tali aspetti applicativi, che sono oggetto di scelte da parte delle imprese, (ii) l'organismo preposto a fornire interpretazioni in tema di IFRS non si è ancora pronunciato in materia, (iii) le Associate chiamate a valutare tali aspetti applicativi nell'ambito dell'attività di revisione richiedono indicazioni per un comportamento tecnico motivato e omogeneo.

Gli orientamenti preliminari Assirevi in tema di IFRS non hanno l'obiettivo di definire principi contabili, né interpretazioni degli stessi, in quanto tale ruolo non compete ad Assirevi, ma prendono in esame le tematiche applicative più rilevanti e urgenti, ne riassumono gli aspetti principali e propongono, a beneficio dei revisori che si trovano ad affrontarle in pratica, soluzioni che al momento riscuotono il maggior consenso

Oggetto

Il presente documento ha l'obiettivo di fornire un orientamento preliminare sul trattamento contabile dei finanziamenti e delle garanzie finanziarie tra società capogruppo e società controllate nei bilanci separati delle entità interessate, redatti secondo principi contabili internazionali.

I finanziamenti tra società del gruppo possono essere erogati secondo differenti formule contrattuali, ad esempio a tasso di interesse inferiore al tasso di mercato o senza addebito di interessi, con o senza una scadenza. Si analizzano nel presente documento di orientamento i finanziamenti tra società capogruppo e società controllate che ai sensi dello IAS 32 costituiscono passività finanziarie.

Oltre ai suddetti finanziamenti concessi a tasso di interesse inferiore al tasso di mercato o senza addebito di interessi si possono presentare situazioni nell'ambito dei gruppi che prevedono il rilascio di garanzie finanziarie da società capogruppo a garanzia di debiti delle società controllate senza il riconoscimento di una commissione al soggetto emittente (garante).

Principi IFRS di riferimento

Secondo il criterio generale di iscrizione di attività e passività finanziarie previsto dallo IAS 39.43, la rilevazione iniziale di un finanziamento, e quindi anche di quelli tra capogruppo e società controllate, deve avvenire al suo fair value, maggiorato, nel caso di attività e passività non inizialmente designate a fair value attraverso il conto economico, dei costi di transazione che sono direttamente attribuibili all'acquisizione o all'emissione dell'attività o della passività finanziaria.

Il fair value di uno strumento finanziario al momento della sua rilevazione iniziale è normalmente rappresentato dal corrispettivo dato o ricevuto a fronte dello stesso.

Nel caso dei finanziamenti tra capogruppo e società controllate, che possono essere erogati a condizioni differenti rispetto a quelli tra parti indipendenti, si pone il problema di valutare la congruenza del corrispettivo ricevuto/incassato rispetto al valore potenzialmente ottenibile in una transazione alla pari con

una controparte indipendente (*fair value*). Se parte del corrispettivo dato o ricevuto rappresenta un ammontare non riconducibile ad un analogo strumento finanziario emesso a condizioni di mercato, il fair value dello strumento finanziario è stimato utilizzando tecniche di valutazione (cfr. IAS 39, AG 74 – 79). Se tali valutazioni evidenziano ammontari differenti rispetto al corrispettivo pagato/incassato, tali ammontari dovrebbero rappresentare costi/proventi dell'esercizio, a meno che non soddisfino le condizioni per la rilevazione in via autonoma come altre tipi di attività o rappresentino una distribuzione ai possessori di strumenti di patrimonio netto.

Si pensi ad esempio ad un prestito erogato a tasso zero dalla controllante ad una sua controllata: il fair value di tale finanziamento può essere stimato calcolando il valore attuale dei suoi flussi di cassa attualizzati ad un tasso di interesse di mercato per uno strumento similare (similare per valuta, termine, tipo di tasso e altri fattori) con un merito di credito similare. Dal valore così determinato (fair value della passività) emerge una differenza rispetto al valore nominale del finanziamento.

Qualora invece lo strumento sia rimborsabile a richiesta del finanziatore, il fair value del finanziamento non è, di norma, inferiore dell'importo esigibile a richiesta (IAS 39, § 49), attualizzato dalla prima data in cui potrebbe essere richiesto il rimborso,. Pertanto, il corrispettivo ricevuto/erogato dovrebbe corrispondere al fair value dello strumento finanziario¹.

Secondo il par. 9 dello IAS 39, una garanzia finanziaria è un contratto che prevede che l'emittente effettui pagamenti prestabiliti al fine di risarcire il possessore di una perdita subita a seguito dell'inadempienza di un determinato debitore nell'effettuare il pagamento dovuto alla scadenza, prevista sulla base delle clausole contrattuali originali o modificate di uno strumento di debito.

L'iscrizione iniziale di una garanzia finanziaria segue le regole dello IAS 39.43, con la conseguenza che il fair value di uno strumento finanziario al momento della sua rilevazione iniziale è normalmente rappresentato dal corrispettivo dato o ricevuto per lo strumento.

Nel caso di garanzie finanziarie rilasciate tra società capogruppo e società controllate senza la fissazione di un corrispettivo, si pone il problema di definire quale sarebbe il corrispettivo dovuto se la transazione fosse conclusa con una controparte indipendente.

Successivamente alla rilevazione iniziale, l'ammontare da iscrivere deve rispettare le regole dello IAS 39.47 c), in base alle quali il valore dovrebbe corrispondere al maggiore tra l'importo determinato secondo quanto previsto dallo IAS 37 e l'importo rilevato inizialmente dedotto l'ammortamento cumulativo rilevato in conformità allo IAS 18 (i.e. passività al netto del premio ricevuto/incassato rilevata tramite la metodologia del "costo ammortizzato").

Trattamenti contabili

a) Finanziamenti capogruppo/controllata

Il trattamento contabile dipende dalle caratteristiche del finanziamento.

Nel caso di un finanziamento concesso a tasso inferiore al tasso di mercato o a tasso zero con scadenza fissa o determinabile, la rilevazione iniziale dell'attività e della passività nei bilanci separati dei soggetti coinvolti segue le regole sotto esposte:

¹ In alcuni casi il rimborso è legato alla disponibilità di fondi sufficienti. In questa situazione, il trattamento contabile è in funzione della stima dei tempi attesi di rimborso e, pertanto, il valore nominale del finanziamento sarà attualizzato coerentemente.

- 1. Nel bilancio separato della controllata (entità debitrice) la differenza tra il valore attuale dei flussi di cassa del finanziamento determinato sulla base dei tassi di mercato e il corrispettivo ricevuto è rilevata nel patrimonio netto e nella sostanza rappresenta una contribuzione effettuata dal soggetto erogante a favore del soggetto ricevente (cosidetta *deemed contribution*), che non può essere inizialmente rilevata nel conto economico come ricavo non rientrando nella definizione del § 70 Framework². Il debito finanziario verrà iscritto al valore di mercato del debito (valore attuale dei flussi di cassa determinato a tasso di mercato di un debito verso terzi).
- 2. Specularmente, il soggetto erogante iscriverà la differenza di cui sopra ad incremento del valore della partecipazione alla stregua di una contribuzione in natura effettuata nei confronti del soggetto che ha ricevuto il finanziamento.

Successivamente all'iscrizione iniziale la contabilizzazione seguirà le regole previste dallo IAS 39.47. Pertanto, dovrà essere rilevata nel conto economico la componente finanziaria correlata al decorrere del tempo determinata sulla base del costo ammortizzato.

Invece, nel caso in cui il finanziamento erogato sia rimborsabile a richiesta del finanziatore, il fair value del finanziamento non è inferiore dell'importo esigibile a richiesta ed è classificabile come una passività corrente in quanto il soggetto ricevente non ha alcun diritto incondizionato a differire il rimborso del debito (IAS 1.60 (d)). Nel bilancio del soggetto erogante il prestito è classificato come un credito assoggettato ad impairment e classificato come "corrente" a seconda di quando è stimabile il rimborso.

Il processo di determinazione del fair value di un finanziamento avente le caratteristiche sopradescritte erogato dalla società controllata nei confronti della società controllante sarà analogo a quello in precedenza enunciato; il trattamento contabile nei bilanci separati della controllata e della controllante saranno speculari a quelli innanzi descritti salvo, nel caso della controllata, l'addebito del patrimonio netto, e, nel caso della controllante, l'accredito della voce partecipazioni.

b) Garanzie infragruppo a favore di obbligazioni di controllate nei confronti di terzi

La problematica della concessione di garanzie infragruppo va esaminata preventivamente per verificare se l'obbligazione assunta dalla controllante verso una controllata rispetti la definizione di strumento finanziario e, quindi, rientri nel campo di applicazione dello IAS 39 e, poi, se si tratti di un contratto di garanzia finanziaria di cui allo IAS 39.9.

Se l' obbligazione della controllante rientra nella tipologia di accordi contrattuali tra il garante e una parte specifica (la controllata) per un ammontare predeterminato e a favore di un terzo specifico, e rispetta la definizione di strumento finanziario ed è pertanto nell'ambito di applicazione dello IAS 39, l'impresa controllante deve inoltre considerare se lo strumento rispetti la definizione di garanzia finanziaria fornita dallo IAS 39.9. In tal caso, essa deve contabilizzare il contratto secondo lo IAS 39 e, quindi, valutarlo inizialmente a fair value. Se il contratto non prevede alcun corrispettivo, la differenza rispetto al fair value dovrà essere iscritta ad incremento della voce Partecipazione verso la controllata interessata con contropartita una passività finanziaria.

Per la controllata controparte, nel caso di garanzia specifica che rispetti le condizioni di cui sopra, essa iscriverà il controvalore di tale garanzia (pari alla differenza tra il valore nominale del debito ottenuto

² Framework, § 70: "Gli elementi di ricavo e costo sono definiti come segue: a) i ricavi sono gli incrementi nei benefici economici di competenza dell'esercizio amministrativo, che si manifestano sotto forma di nuove attività in entrata o accresciuto valore delle attività esistenti o diminuzione delle passività che si concretizzano in incrementi del patrimonio netto, diversi da quelli concessi alle contribuzioni da parte di coloro che partecipano al capitale, b)

grazie a tale garanzia e il fair value di un debito che si sarebbe ottenuto in assenza della stessa) addebitando la passività finanziaria relativa e accreditando il patrimonio netto, trattandosi di una contribuzione in natura da parte della controllante.

Le attestazioni della controllante a favore di controllate generiche e non nei confronti di specifiche parti terze (cosiddette *lettere di patronage*), invece, non rientrano nella definizione di strumenti finanziari in quanto secondo lo IAS 32. 13 un contratto è "un accordo tra due o più parti che ha chiare conseguenze economiche che le parti hanno poca o nessuna discrezione di evitare in quanto l'accordo può essere fatto valere per legge". Ne consegue che un'attestazione di questa natura non è un accordo contrattuale ed è al di fuori del campo di applicazione degli IAS 32 e 39. Inoltre, lo IAS 32. AG 12 ha chiarito che "attività o passività che non sono contrattuali (quali le imposte che si pagano seguendo le regole fiscali delle norme locali) non sono attività o passività finanziarie". Pertanto, la controllante che fornisce attestazioni generiche a favore di controllate seguirà le regole dello IAS 37 e effettuerà gli accantonamenti richiesti se i criteri dello IAS 37.14 sono rispettati.

FEBBRAIO 2008

